

**Tribunale di Verona – Sez. IV - Decreto 11.6.2010
(Pres. MIRENDA – Rel. LANNI)**

**IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE QUARTA**

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

dr. Andrea Mirenda presidente

dr. Maria Tulumello giudice

dr. Pier Paolo Lanni giudice - rel.

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento ex art. 669
terdecies c.p.c., iscritto al numero di ruolo su indicato

OSSERVA

..... ha proposto reclamo contro l'ordinanza del Tribunale di Verona, depositata l'08.04.10, con cui era stata rigettata la sua domanda cautelare diretta ad ottenere la reintegrazione nella compagine sociale della S.r.l. e proposta sulla base delle seguenti deduzioni: 1) con delibera assembleare del 21.12.09 l'assemblea della S.r.l. aveva deliberato ai sensi dell'art.2482 ter c.c. la riduzione del capitale e la contestuale ricostituzione all'importo minimo di legge; 2) la delibera era stata adottata con il voto favorevole dell'85% del capitale sociale e aveva previsto la facoltà per il socio assente (il ricorrente) di esercitare il diritto d'opzione, relativo alla ricostituzione del capitale sociale, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera, avvenuto il 28.12.09; 3) il ricorrente aveva esercitato il

diritto d'opzione il 28.01.10 e aveva versato la somma per ciò richiesta (€ 2.500,88) tramite bonifico bancario con valuta al 18.01.10.

in particolare, il ricorrente ha contestato la correttezza del provvedimento impugnato, lamentando: 1) l'inapplicabilità dell'art.2963 c.c. all'istituto della decadenza, in quanto norma dettata per il solo computo dei termini di prescrizione; 2) l'abusività del comportamento della società resistente per aver compreso in modo del tutto sproporzionato i diritti sociali del socio assente con l'adozione della delibera di riduzione del capitale; 3) l'inoperatività delle conseguenze della ricapitalizzazione per l'avvenuta trasformazione della s.r.l. in comunione di godimento.

In ordine al primo motivo di reclamo, rilevata la pacifica qualificazione del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione come termine di decadenza, va affermata la condivisibilità dell'orientamento, richiamato dal giudice di prima istanza, che sostiene l'applicabilità dell'art. 2963 c.c., sulle modalità di computo, anche ai termini decadenziali (v. Cass. nn. 15832/04 e 12998/07), in ragione sia della valenza generale di detta disposizione sia della comune *ratio* della disciplina della decadenza e della prescrizione (con la conseguenza che l'esclusione dell'applicazione analogica alla prima delle norme dettate per la seconda deve essere espressamente prevista, come per l'interruzione e la sospensione, ma non anche per le modalità di computo dei termini).

Ne consegue che il diritto di opzione avrebbe dovuto essere

esercitato da entro 30 giorni liberi dal ricevimento della comunicazione (avvenuto il 28.12.09), ossia entro il 27.01.10, mentre questo è stato esercitato il 28.01.10 e, quindi, oltre al termine previsto.

La censura deve quindi ritenersi infondata.

Per quanto concerne il secondo motivo di doglianza, rilevata la congruità del termine fissato per l'esercizio del diritto di opzione (confermata dalla circostanza che il ricorrente non ha impugnato la delibera che l'ha fissato), va esclusa la configurabilità di condotte abusive della società e dei soci, in quanto il termine risponde ad obiettive esigenze di certezza del diritto (sicché l'esclusione di una sua prorogabilità appare insindacabile) ed il suo inutile decorso è dipeso esclusivamente da un comportamento imputabile allo stesso ricorrente.

Anche tale censura deve quindi ritenersi infondata.

Infine, per quanto attiene all'ultimo motivo di doglianza, va rilevato che la protrazione in passato dello stato di liquidazione non è certo sufficiente a sorreggere la pretesa qualificazione della comunione di godimento in luogo della società, e comunque l'asserita inattività della società non appare in questa fase sufficiente ad escludere lo scopo di lucro perseguito con la costituzione della società (sulla rilevanza dello scopo di lucro, quale elemento scriminante tra le fattispecie in esame, v. Cass. n. 3028/09 e Cass. n. 6361/04).

Anche questa censura deve quindi ritenersi infondata.

Il reclamo deve quindi essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

- 1) **rigetta** il reclamo;
- 2) **condanna** a rimborsare alla S.r.l. le spese di lite, che liquida in complessivo € 1800, di cui € 80 per spese ed € 800 per diritti, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
- 3) **manda** alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio dell'11/6/10

IL PRESIDENTE